

POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN CONVENZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE - ENTE
ASSICURATO

stipulata tra

(il Contraente)

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Soc. coop.

Via Torre Verde, 21 – 38100 TRENTO

P. I.V.A. n. 01533550222

e

(Impresa Assicuratrice)

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA

Via Stalingrado n. 45 - 40128 BOLOGNA

P.IVA 00818570012

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.10.2019
alle ore 24.00 del 31.10.2023 S.T.R.

rateazione annuale al 31.10 di ogni anno

L'attribuzione della Contraenza al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop. deve intendersi unicamente come attestazione di conformità delle condizioni convenute con quanto pattuito in origine, senza alcun onere di carattere economico a carico della stessa.

La stipulazione del singolo "certificato di assicurazione" e gli obblighi da esso derivanti, compreso il pagamento del premio e la denuncia dei sinistri, sono assunti in proprio da ogni Contraente.

INDICE

DEFINIZIONI	4
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO	6
Art. 1 - Modalità di assicurazione	6
Art. 2 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio	6
Art. 3 - Durata della Convenzione - Recesso	6
Art. 4 - Recesso del contratto in caso di sinistro - Rinuncia	6
Art. 5 - Oneri fiscali	6
Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione	6
Art. 7 - Foro competente	6
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge	7
Art. 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art. 10 - Variazione del rischio	7
Art. 11 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	7
Art. 12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro	7
Art. 13 - Altre Assicurazioni	8
Art. 14 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio	8
Art. 15 - Interpretazione del contratto	8
Art. 16 - Forma delle comunicazioni	8
Art. 17 - Coassicurazione e delega	8
Art. 18 - Clausola Broker	9
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari	9
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI - ENTE ASSICURATO	10
Art. 20 - Oggetto dell'Assicurazione	10
Art. 21 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi	10
Art. 22 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale	10
Art. 23 - Limiti di Indennizzo - Franchigia	10
Art. 24 - Rischi esclusi dall'assicurazione	10
Art. 25 - Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva e postuma)	11
Art. 26 - Estensione territoriale	11
Art. 27 - Persone non considerate terzi	11
Art. 28 - Cessazione dell'assicurazione	11
Art. 29 - Vincolo di solidarietà	11
Art. 30 - Attività di rappresentanza	12
Art. 31 - Sinistri in serie	12
Art. 32 - Copertura sostituti	12
Art. 33 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008	12

Art. 34 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679.	12
Art. 35 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali	12
Art. 36 - Copertura a "Secondo Rischio"	13
Art. 37 - Variazioni degli elementi posti a base del calcolo del premio	13
Art. 38 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici	13
Art. 39 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Legali	15
Art. 40 - Calcolo del premio	15
APPENDICE 1	17
CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA AI SENSI DEL D. L. 163/2006 COME ESTENSIONE DELLA POLIZZA MADRE	17
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE	18
DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI	18
DEFINIZIONI	18
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	19
Art. 2 - Assicurato/Contraente	19
Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione	19
Art. 4 - Determinazione dell'Indennizzo	19
Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione	19
Art. 6 - Durata dell'Assicurazione	19
Art. 7 - Estensione territoriale	20
Art. 8 - Massimale di Assicurazione	20
Art. 9 - Pluralità di assicurati	20
Art. 10 - Vincolo di solidarietà	20
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali	20
Art. 12 - Dichiarazioni	20
Art. 13 - Altre Assicurazioni	21
Art. 14 - Premio	21
Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione	21
Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente	21
Art. 17 - Disdetta in caso di Sinistro	21
Art. 18 - Proroga dell'Assicurazione	21
Art. 19 - Oneri fiscali	21
Art. 20 - Forma delle comunicazioni	21
Art. 21 - Foro competente	22
Art. 22 - Rinvio alle norme di Legge	22
Art. 23 - Scoperto/Franchigia in caso di Sinistro	22

Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia copre i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

CONTRAENTE

della convenzione
assicurativa:

il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop. che ha negoziato le condizioni di garanzia ed i costi della convenzione assicurativa.

CONTRAENTE:

il Comune, l'Unione dei Comuni, il Consorzio tra Comuni, la Comunità di Valle, l'A.S.U.C. Amministrazione Separata Usi Civici, le Comunità Montane, le Aziende Speciali, il B.I.M..

ASSICURATO:

il contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi, le Agenzie e i distaccamenti di cui si compone o di cui si avvale.

DIPENDENTE:

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di lavoro o servizio anche quando comandata presso Enti o comandata da parte di altri Enti o utilizzata in convenzione, a reggenza o a scavalco o messa a disposizione o distaccata; compresi i lavoratori socialmente utili.

AMMINISTRATORE:

qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso;

SERVIZIO GESTIONE

ASSOCIATA:

utilizzo di strutture e personale esterno per l'erogazione e gestione di servizi

SERVIZIO POLIZIA

LOCALE:

utilizzo di strutture e personale esterno per l'erogazione e gestione del servizio di polizia locale.

ASSICURATORI:

Unipolsai Assicurazione spa

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione

DELEGATARIA:

l'Impresa Assicuratrice che emette e gestisce il contratto anche a nome delle Coassicuratrici

POLIZZA:

il documento che prova l'assicurazione

PREMIO:

la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici

SINISTRO:

si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione

RICHIESTA DI RISARCIMENTO:	- qualsiasi procedimento giudiziario intentato contro l'Assicurato al fine di imputare allo stesso una responsabilità, con esplicita richiesta di risarcimento economico; - qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
DANNO:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
DANNI MATERIALI:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.
PERDITE PATRIMONIALI:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
RESPONSABILITÀ CIVILE:	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nel corso dell'esercizio delle sue funzioni ed attività ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA:	la responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - CONTABILE:	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.
MASSIMALE:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
FRANCHIGIA:	l'importo fisso dell'indennizzo che rimane a carico del Contraente/Assicurato
DURATA DEL CONTRATTO:	il periodo che ha inizio e termine alle date indicate nel frontespizio della polizza.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:	il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.
PERIODO DI EFFICACIA:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Modalità di assicurazione

Gli Assicuratori si impegnano a prestare la copertura assicurativa mediante emissione, su richiesta del Contraente, di Certificati di Assicurazione in applicazione alla presente Convenzione.

Tali Certificati costituiscono documenti di polizza ad ogni effetto.

In ciascun Certificato di Assicurazione devono essere indicati i seguenti dati:

1. la ragione sociale dell'Assicurato;
2. l'ubicazione della sede legale e la Partita IVA;
3. le date di decorrenza e di scadenza dell'assicurazione;
4. il premio dell'assicurazione;
5. le eventuali Condizioni Speciali e Annotazioni.

Art. 2 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione.

Prevvia comunicazione da parte dell'Ente dell'avvenuta adesione alla presente Convenzione, il rischio s'intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato dal Certificato di Assicurazione accettando, anche per il primo anno, che il premio venga pagato entro il 90° giorno successivo alla decorrenza.

Il Contraente è tenuto a pagare al Broker, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nel Certificato di Assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 3 - Durata della Convenzione - Recesso

La presente convenzione ha durata di quattro anni, con inizio dalle ore 24.00 del 31.10.2019 e scadenza al 31.10.2023, con scadenze annuali poste al 31.10 di ogni anno. senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente della convenzione assicurativa richiedere agli Assicuratori, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 1 anno alle medesime condizioni. La Società, a fronte della corresponsione del relativo premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 360 giorni decorrenti dalla scadenza.

Il Contraente della convenzione assicurativa ha comunque la facoltà di recedere dalla presente convenzione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

Il Contraente ha la facoltà di recedere dall'assicurazione (Certificato di Assicurazione) ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi.

Art. 4 - Recesso del contratto in caso di sinistro - Rinuncia

Gli Assicuratori rinunciano al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

Art. 5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da

questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'art.3.3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 3.3 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione

Art. 10 - Variazione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato comunicheranno per iscritto all'Assicuratore ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla presente polizza.

Le Modifiche rilevanti o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, ai sensi e per gli effetti del Codice civile.

In caso di aggravamento del rischio, l'Assicuratore avrà inoltre il diritto di recedere dalla presente polizza ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'Assicuratore rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art. 1897 C.C.

Se, durante il periodo di assicurazione, ha luogo una delle Modifiche rilevanti, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli atti illeciti commessi prima della data effettiva della Modifica rilevante.

Art. 11 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 3.2 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità

Art. 12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** quale definito in questa polizza, l'**Assicurato** deve farne denuncia per iscritto agli **Assicuratori** oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.

Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il **Periodo di Assicurazione** comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'**Indennizzo**.

Resa la denuncia, l'**Assicurato** è tenuto a fornire agli **Assicuratori** tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare **Danni**, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 13 – Altre Assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 14 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

La società all'accensione del contratto ed entro 60 giorni dalla scadenze annuale di polizza, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddivisi:

sinistri denunciati;

sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

sinistri liquidati (con indicazione importo liquidato);

sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 15 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, PEC, e-mail telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato agli Assicuratori oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 17 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto allegato.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza alla presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente/Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 18 - Clausola Broker

Broker incaricato dal Contraente, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è l'RTI Inser Spa – Willis Italia Spa

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato l'RTI Inser Spa – Willis Italia Spa sono in misura del 7%.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI - ENTE ASSICURATO

Art. 20 - Oggetto dell'Assicurazione

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'**Assicurato**, quale organo della **Pubblica Amministrazione**, nei casi in cui:

- a) l'**Assicurato** sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le **Perdite Patrimoniali** derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei **Dipendenti/Amministratori**.
- b) l'**Assicurato** sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le **Perdite Patrimoniali** derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei **Dipendenti/Amministratori** e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'**Assicurato** e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei **Dipendenti/Amministratori** responsabili per colpa grave;
- c) l'**Assicurato** abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per **Danni** erariali nei confronti di uno o più dei **Dipendenti/Amministratori** e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'**Assicurato** la differenza tra l'ammontare del **danno** erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei **Dipendenti /Amministratori** responsabili;

restando inteso e convenuto tra le parti che gli **Assicuratori** saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della **Responsabilità Civile** dell'**Assicurato** per fatto commesso da taluno dei suddetti **Dipendenti/Amministratori**, oppure della **Responsabilità Amministrativa** o **Responsabilità Amministrativa-Contabile** di uno o più soggetti con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 21 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'Art. 20 comprende le **Perdite Patrimoniali** sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 22 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione di cui all'Art 20 comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 23 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

L'assicurazione fino alla concorrenza del **Massimale di € 5.000.000,00, per ciascun Sinistro**.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una **franchigia di € 7.500,00**.

Art. 24 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo salvo quanto precisato al secondo comma dell'Art 20 che precede e/o conseguenti ad errori professionali dei **Dipendenti Tecnici**;
- b) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- c) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo di uno o più **Dipendenti/Amministratori** accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;

- d) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
 - e) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui al D. Lgs 209/2005 – Titolo X;
 - f) danni derivanti dall'attività professionale di consulenza fornita a terzi dietro pagamento;
 - g) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente per colpa grave relativa a Responsabilità Amministrativa o Amministrativa-Contabile;
 - h) richieste di risarcimento già note all'**Assicurato** prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**;
- nonché per i **Danni**:
- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
 - l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
 - m) derivanti dal mancato raggiungimento delle finalità o degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza.

Art. 25 - Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva e postuma)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da propri Amministratori, Dipendenti e dal Personale a qualunque titolo e comunque utilizzato, purché tali richieste siano regolarmente denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo (garanzia retroattiva illimitata).

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione del presente contratto di assicurazione, purché gli stessi siano afferenti a fatti o eventi dannosi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia, e sempre che l'Assicurato non abbia successivamente stipulato altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi (garanzia postuma).

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione della durata del contratto, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro.

Art. 26 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Art. 27 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi **Dipendente/Amministratore** dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale **Dipendente/Amministratore** nonché le società di cui tale **Dipendente** e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'Art 30 che segue.

Art. 28 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 25 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente ai **Dipendenti/Amministratori** che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 29 - Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'**Assicurato**. In caso di

responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

Art. 30 - Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Dipendenti/Amministratori** in rappresentanza e su mandato dell'**Assicurato** in uno o più organi collegiali di enti pubblici, a partecipazione pubblica o privati.

Art. 31 - Sinistri in serie

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato agli **Assicuratori** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Art. 32 - Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più **Dipendenti/Amministratori** dell'**Assicurato**, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del **Premio** relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 33 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008

Sempre che il relativo addetto, **Dipendente** dell'**Assicurato**, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal **Dipendente** dell'**Assicurato** in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o "Dirigente" e/o "Preposto" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di **Dipendenti** che non abbiano seguito un idoneo corso, nel caso in cui tale corso non venga loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 34 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate da taluno dei **Dipendenti/Amministratori** dell'**Assicurato** a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi.

Art. 35 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'Art. 20, gli **Assicuratori** assumono fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un

quarto del **Massimale** di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 Codice Civile.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano concordemente designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 36 - Copertura a “Secondo Rischio”

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi **Danni**, si applica il disposto dell'Art. 13 che precede e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, cioè a coprire quella parte dei **Danni** e delle spese che eccederà il **Massimale** o i **Massimali** previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del **Massimale** stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.

Art. 37 - Variazioni degli elementi posti a base del calcolo del premio

Il Contraente è dispensato dal comunicare di volta in volta le variazioni intervenute—all'interno delle categorie poste a base del calcolo del premio. Si prende atto che le variazioni avvenute nel corso dell'annualità assicurativa, quali a titolo esemplificativo e non limitativo assunzioni, assunzioni a tempo determinato, sostituzioni e passaggi di qualifica ecc., si ritengono automaticamente assicurate senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori. Non si procederà pertanto alla regolazione premio.

Alla fine dell'annualità assicurativa il premio di rinnovo viene conteggiato sul numero effettivo degli elementi posti a base del calcolo del premio comprese le variazioni intervenute nell'annualità.

Se il Contraente non adempie all'obbligo di comunicazione del numero effettivo degli elementi posti a base del calcolo del premio i gli Assicuratori fermo il loro diritto ad agire giudizialmente, possono dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per l'identificazione degli elementi posti a base del calcolo del premio si fa riferimento esclusivamente ai registri o altri documenti equipollenti tenuti a cura del Contraente. Gli Assicuratori hanno diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Il Contraente che comunica l'eventuale attivazione delle Estensioni “Servizi Gestione Associata” e/o “Servizio Polizia Locale” in corso d'anno, sarà tenuto a pagare il relativo premio lordo che si intenderà quale premio minimo.

Art. 38 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici

Nel caso in cui uno o più dei **Dipendenti** fosse un **Dipendente Tecnico** come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 24 a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

1. Definizione Aggiuntiva

Dipendente Tecnico:

qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze del **Contraente** e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con il **Contraente** che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.

2. Clausola addizionale all'Art. 20 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** e **Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'**Assicurato** debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei **Dipendenti Tecnici**

3. Esclusioni Addizionali

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;

4. Condizioni Aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i **Sinistri** derivanti da:

- a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal d.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione;
- c) l'attività di Responsabile del Procedimento;
- d) le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o "Dirigente" e/o "Preposto" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) L'assicurazione è prestata anche per l'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, assistenza, supervisione ed esecuzione di lavori pubblici (art. 61 L.P. 26/93), comprese le collegate attività amministrative, eseguite da dipendenti dell'Ente Contraente.
- f) La garanzia vale altresì per i danni subiti dalle opere progettate nonché da quelle sulle quali vengono svolti, o si sono svolti, i lavori oggetto della progettazione, costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione, solo se conseguenti a rovina totale od a gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata. Per quanto previsto dal presente articolo l'Ente Contraente è considerato terzo.
- g) Premesso che la presente assicurazione contempla i costi di riprogettazione dell'opera e quelli relativi ad eventuali varianti determinate da errori di progettazione ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (ex legge Merloni) e sue successive modifiche e/o integrazioni, si conviene quanto segue.
Per le opere che abbiano valore massimo di euro 10.000.000,00 qualora i progettisti assicurati con la presente polizza siano incaricati dall'amministrazione Contraente dell'attività di progettazione per la quale sia previsto l'obbligo di stipulare copertura assicurativa ai sensi del predetto D.Lgs., gli Assicuratori s'impegnano a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati, le condizioni della copertura assicurativa medesima riportate in apposito certificato secondo quanto contemplato dalle norme dettate in materia dalla Legge vigente e dalla normativa della Provincia di Trento, laddove applicabile, secondo lo schema dell'allegata polizza redatta ai sensi del D.M. 123/2004.
Gli Assicuratori si impegnano altresì a valutare con apposita quotazione la copertura per le singole opere di valore di progettazione superiore ad euro 10.000.000,00 emettendo di volta in volta singoli certificati per l'intera durata contrattuale. Il costo del certificato verrà concordato di volta in volta in base alla durata dei lavori, ed il relativo premio dovrà essere anticipatamente pagato in un'unica soluzione.

Art. 39 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Legali

Nel caso in cui uno o più dei **Dipendenti** fosse un **Dipendente Legale** come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

1. Definizione Aggiuntiva

Dipendente Legale:

qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**.

2. Clausola alternativa all'Art.20 "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza è prestata per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai **Dipendenti** nell'esercizio delle loro prestazioni in qualità di **Dipendente Legale** come definito.

La garanzia di cui alla presente polizza si intende estesa alla copertura dell'attività svolta dai dipendenti che esercitano la professione di avvocato così come previsto dall'art. 1 del DM 22/09/2016 "Oggetto dell'assicurazione a copertura delle responsabilità civili professionali".

3. Limiti di indennizzo –franchigia,

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23, l'Assicuratore sarà tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'Assicurato.

4. Clausola integrativa dell'art. 25 Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva)

L'assicurazione limitatamente agli avvocati, come previsto dall'art. 2 del DM 22/09/2016, che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza, è altresì operante per i sinistri denunciati alla società nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività, purché gli stessi siano afferenti a fatto o eventi occorsi durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo di efficacia retroattiva della garanzia (garanzia ultrattiva)

5. Clausola integrativa dell'art. 29 Vincolo di solidarietà

A parziale modifica dell'art. 29 la copertura della responsabilità, come previsto dall'art. 1 del DM 22/09/2016, è prestata, anche in caso di responsabilità solidale con altri soggetti assicurati e non, per l'intero, salvo il diritto di regresso da parte dell'Assicuratore nei confronti dei condebitori solidali.

Art. 40 - Calcolo del premio

CATEGORIE	PREMIO ANNUO LORDO PROCAPITE
Sindaco, Assessori, Presidente comunità, membri del cda	€ 285,72
Consiglieri: Presidente del Consiglio, Presidenti circoscrizionali	€ 123,81
Segretario e/o Dirigenti e/o Direttori	€ 571,44
Responsabili Atti Gestionali: vi sono ricompresi i Capi ufficio amministrativi, gli avvocati, i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica inferiore ad € 2.000,00, il personale con area direttiva	€ 257,15
Responsabili atti gestionali dell'ufficio tecnico e/o progettisti dipendenti:	€ 457,15

risultano inclusi i Capi Ufficio Tecnici (quindi quelli dei servizi viabilità, reti, gestioni strade e parchi, mobilità, edilizia pubblica, gestione fabbricati), i dipendenti tecnici con indennità per lo svolgimento di attività tecnica superiore ad € 2.000,00		
Dipendenti: tutti gli altri dipendenti		€ 24,76
ESTENSIONI		PREMIO ANNUO LORDO MINIMO
Utilizzo Servizi Gestione Associata	☐ SI ☐ NO	
per i Comuni fino a 1000 abitanti ☐		€ 380,96
per i Comuni fino a 3000 abitanti ☐		€ 428,58
per i Comuni fino a 5000 abitanti ☐		€ 476,20
per i Comuni fino a 10000 abitanti ☐		€ 523,82
per i Comuni oltre i 10000 abitanti ☐		€ 571,44
Utilizzo Servizio Polizia Locale	☐ SI ☐ NO	€ 33,33

N.B.: Il Contraente per consentire il calcolo corretto del premio, al momento della sottoscrizione del certificato di assicurazione e del rinnovo annuale, deve indicare:

- il numero effettivo dei componenti le singole categorie di rischio
- l'utilizzo dei servizi in gestione associata (con l'indicazione del nr. di abitanti)
- l'utilizzo del servizio di polizia locale

IL CONTRAENTE la convenzione

LA SOCIETA'

.....

.....

APPENDICE 1**CONDIZIONI DI POLIZZA DA UTILIZZARE IN CASO DI COPERTURA AI SENSI DEL D. L. 163/2006 COME ESTENSIONE DELLA POLIZZA MADRE****(Garanzia assicurativa ai sensi dell'Art.90 comma 5 del D.L. 163/2006 e successive modificazioni)**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale n.123/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.

Contraente/Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i)	Codice Fiscale/Partita IVA
(Vedasi allegato)	Vedasi Allegato

Sede	Via /P.zza numero civico	CAP	Prov.
Vedasi allegato	Vedasi allegato	Vedasi allegato	Vedasi allegato

Stazione appaltante	Sede
Vedasi allegato	Vedasi allegato

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
Vedasi allegato	Vedasi allegato

Data prevista inizio lavori	Durata prevista fine lavori
Vedasi allegato	Vedasi allegato

Costo complessivo previsto opera	Somma assicurata (10% del costo complessivo previsto per l'opera)
Vedasi allegato	Vedasi allegato

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione della copertura assicurativa
Vedasi allegato	Vedasi allegato

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.
Assicurazione:	il contratto di Assicurazione .
Contraente:	il soggetto che stipula con la Società l' Assicurazione .
Esecutore dei Lavori:	il soggetto al quale sono stati dati in affidamento i lavori.
Franchigia:	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell' Assicurato .
Indennizzo/Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro .
Legge:	il d.lgs. 163/2006 e la disciplina regolamentare ancora in vigore.
Luogo di Esecuzione delle Opere:	il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l' Esecutore dei Lavori realizza le Opere assicurate.
Opere:	le Opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica .
Premio:	somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell' Assicurazione .
Progettista dei Lavori:	il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
Regolamento:	il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 per la parte ancora in vigore.
Scheda Tecnica:	la Scheda obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.
Scoperto:	la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell' Assicurato .
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' Assicurazione .
Società/Assicuratore:	l'impresa di Assicurazione , o il soggetto regolarmente autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Somma Assicurata Massimale:	o l'importo massimo della copertura assicurativa.
Stazione Appaltante o Committente:	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi della Legge , committenti dei lavori.
Periodo di Assicurazione:	il periodo di tempo specificato nella Scheda intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa.
Scheda:	quella parte del contratto di Assicurazione dove vengono riportati tutti gli estremi del progetto da assicurare.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La **Società** si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato/Contraente** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di **Legge**, a titolo di **Risarcimento Danni** (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della **Legge**, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla **Stazione Appaltante** dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del **Progettista**.

Art. 2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato **Assicurato/Contraente** il singolo **Dipendente** o la pluralità di **Dipendenti** pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla **Stazione Appaltante** durante il **Periodo di Efficacia** dell'**Assicurazione** riportato nella **Scheda Tecnica**, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'**Assicurato/Contraente** durante il medesimo periodo e denunciati alla **Società** nei modi e nei termini di cui all'art. 16 (Obblighi dell'**Assicurato/Contraente**).

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla **Legge** o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla **Legge** o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'**Assicurato/Contraente**, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la **Società** rimborserà al **Contraente** il **Premio** pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'Indennizzo

Fermo il **Massimale** indicato all'art. 8 (**Massimale di Assicurazione**), i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la **Stazione Appaltante** che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'**Assicurazione** non comprende i **Danni**, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 - Durata dell'Assicurazione

L'efficacia dell'**Assicurazione**, come riportato nella **Scheda Tecnica**;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'**Assicurato/Contraente** ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'**Assicurato/Contraente**) primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purchè gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella **Scheda Tecnica** e siano notificati all'**Assicurato/Contraente** durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al **Progettista**, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso il **Premio** pagato verrà rimborsato al netto delle tasse.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'**Assicurazione** vale per gli incarichi di progettazione relativi ad **Opere** da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del **Regolamento**.

Art. 8 - Massimale di Assicurazione

Il **Massimale** previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella **Scheda Tecnica** e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del **Regolamento** e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della **Legge**.

Detto **Massimale** non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'**Assicurazione** si intende prestata fino a concorrenza del **Massimale** indicato, che rappresenta la massima esposizione della **Società** per uno o più sinistri verificatisi nell'intero **periodo di efficacia** dell'**Assicurazione**.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il **Massimale** stabilito all'art. 8 (**Massimale di Assicurazione**) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'**Assicurazione** vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'**Assicurato/Contraente**.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali

La **Società** può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'**Assicurato/Contraente**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato/Contraente** stesso.

Sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato/Contraente**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale di Assicurazione**, riportato nella **Scheda Tecnica**, per il **danno** cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla **Stazione Appaltante** superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Società** e **Assicurato/Contraente** in proporzione del rispettivo interesse.

La **Società** non riconosce spese sostenute dall'**Assicurato/Contraente** per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 - Dichiarazioni

L'**Assicurato/Contraente** dichiara che:

- a) l'**Assicurato** è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di **Legge** per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella **Scheda Tecnica** rientra nelle competenze professionali dell'**Assicurato**;
- c) la **Stazione Appaltante** ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del **Regolamento**.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato/Contraente**, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.)

Art. 13 - Altre Assicurazioni

L'**Assicurato/Contraente** deve comunicare per iscritto alla **Società** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di **Sinistro**, deve darne avviso a tutti gli **assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile)

Art. 14 - Premio

L'**Assicurazione** ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'**Assicurazione**) lett. a) sempreché sia stato pagato il relativo **Premio**, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto **Premio**.

Il **Premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di **Premio** rimangono comunque acquisite dalla **Società indipendentemente** dal fatto che l'**Assicurazione** cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'**Assicurato/Contraente** deve comunicare tempestivamente alla **Società** la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato/Contraente** deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla **Società/Assicuratore**, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'**Assicurato/Contraente** deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e) della **Legge** e di ogni riserva formulata dall'**Esecutore dei Lavori** riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 - Disdetta in caso di Sinistro

Non si applica alla presente **Assicurazione**.

Art. 18 - Proroga dell'Assicurazione

Non si applica alla presente **Assicurazione**.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'**Assicurazione**) lett. b), l'**Assicurato/Contraente** può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la **Società** si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'**Assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'**Assicurato/Contraente** debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della **Società/Assicuratore** ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 21 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di **Legge**.

Art. 23 - Scoperto/Franchigia in caso di Sinistro

Non prevista alcuna **Franchigia** e/o **Scoperto**.

IL CONTRAENTE la convenzione

LA SOCIETA'

.....

.....